



COMUNE DI STAZZEMA
PROVINCIA DI LUCCA



PIANI DI BACINO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEI BACINI ESTRATTIVI NEL COMUNE DI STAZZEMA

FASCICOLO SCHEDA 13
QP13.5



NORME TECNICHE



Febbraio 2018

GRUPPO DI LAVORO

Nucleo di coordinamento

- Ing. Arianna Corfini (Comune Stazzema) – responsabile Settore Cave
- Ing. Angela Piano (Città Futura S.C.) – responsabile tecnico dell'incarico
- Arch. Giuseppe Lazzari (Città Futura S.C.) – coordinatore analisi e valutazioni territoriali e urbanistiche

Consulenti di Città Futura

- Ing. Paolo Amadio (Città Futura S.C.) – elaborazioni cartografiche G.I.S. e S.I.T.
- Dott. Antonella Grazzini (Città Futura S.C.) – valutazione e materie ambientali
- Dott. For. Claudio Lorenzoni (Città Futura S.C.) – valutazione territoriale vegetazionale

Analisi geologica territoriale

- Geol. Mauro Allagosta

Garante dell'informazione e della partecipazione (Comune di Stazzema)

- Dott. Michele Morabito

Responsabile del procedimento

Ing. Arianna Corfini

Sindaco

Maurizio Verona

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI SCHEDA 13.....	1
Articolo 1 Contenuti, campo di applicazione	1
Articolo 2 Gli elaborati del Piano Attuativo	1
Articolo 3 Aree Contigue di Cava del Parco delle Alpi Apuane - Riferimenti generali	3
Articolo 4 Compatibilità paesaggistica delle attività estrattive - Riferimenti generali.....	4
Articolo 5 La valutazione paesaggistica delle attività estrattive.....	4
Articolo 6 Beni Paesaggistici del PIT/PPR.....	5
Articolo 7 Definizione degli allegati tecnici progettuali finalizzati alla valutazione paesaggistica(Capo II D.P.G.R. 72/R/2015).....	6
Articolo 8. Obiettivi del PIT/PPR di riferimento per la Scheda 13 relativa al Bacino Monte Corchia e al Bacino Borra Larga.....	9
Articolo 9. Prescrizioni del PIT/PPR di riferimento per la Scheda 13 relativa al Bacino Monte Corchia e al Bacino Borra Larga.....	10
DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO Bacino Monte Corchia	11
Articolo 10 Bacino Monte Corchia - Riferimenti generali	11
Articolo 11 Bacino Monte Corchia - Articolazione.....	12
Articolo 12 Bacino Monte Corchia - Aree dei caratteri ecosistemici del paesaggio	12
Articolo 13 Bacino Monte Corchia - Aree dei caratteri paesaggistici e di escavazione in sotterraneo.....	13
Articolo 14 Bacino Monte Corchia - Aree estrattive della riqualificazione paesaggistica.....	14
Articolo 15 Bacino Monte Corchia - Aree estrattive	15
Articolo 16 Bacino Monte Corchia - Il dimensionamento delle quantità sostenibili e le opere di compensazione e mitigazione	17
DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO Bacino Borra Larga	18
Articolo 17 Bacino Borra Larga - Riferimenti generali.....	18
Articolo 18 Bacino Borra Larga - Articolazione	18
Articolo 19 Bacino Borra Larga - Aree dei caratteri ecosistemici del paesaggio.....	19
Articolo 20 Bacino Borra Larga - Aree dei caratteri paesaggistici e di escavazione in sotterraneo.....	20
Articolo 21 Bacino Borra Larga - Aree estrattive della riqualificazione paesaggistica.....	21
Articolo 22 Bacino Borra Larga - Aree estrattive.....	22
Articolo 23 Bacino Borra Larga - Il dimensionamento delle quantità sostenibili e le opere di compensazione e mitigazione	23
DISPOSIZIONI PER LA SOSTENIBILITA' E IL MONITORAGGIO AMBIENTALE SCHEDA 13.....	25
Articolo 24 Valutazione ambientale strategica del PABE.....	25
Articolo 25 Valutazione di incidenza del PABE	25
Articolo 26 Osservatorio e monitoraggio del PABE	26

DISPOSIZIONI GENERALI SCHEDA 13

Articolo 1 Contenuti, campo di applicazione

1. Il presente Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi (PABE) di iniziativa pubblica del Comune di Stazzema, relativo all'intera estensione della Scheda 13, dell'Allegato 5 del Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR) della Regione Toscana, che comprende il Bacino Monte Corchia ed il Bacino Borra Larga, elaborato nel rispetto delle prescrizioni e degli obiettivi di qualità paesaggistica del PIT/PPR e degli artt. 113 e 114 della LRT 65/2014, individua le quantità sostenibili e le relative localizzazioni nel rispetto della pianificazione regionale in materia di cave e delle previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale. Il Piano Attuativo individua inoltre le cave e le discariche di cava, quali i ravaneti, destinate esclusivamente ad interventi di riqualificazione paesaggistica.
2. Le perimetrazioni individuate nella Tav.1 del QC "Bacini estrattivi comune di Stazzema" del presente Piano Attuativo, identificati dal PIT/PPR, coincidenti con i perimetri delle aree contigue destinate all'attività di cava del Piano del Parco delle Alpi Apuane, costituiscono il riferimento per l'individuazione delle aree a destinazione estrattiva, ai sensi dell'art. 2 lettera f della LRT 35/2015, in cui è possibile svolgere l'attività estrattiva di materiali per usi ornamentali. Nelle aree del Bacino Monte Corchia e del Bacino Borra Larga, individuate nelle Tav. QP 13.2 e Tav. QP13.3, sono ammesse le attività di escavazione finalizzate alla prima lavorazione, alle attività pertinenziali e le attività di risistemazione del sito estrattivo, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla LRT 35/2015.
Le presenti disposizioni normative definiscono un sistema normativo di dettaglio per lo sfruttamento sostenibile dei bacini e disciplinano i contenuti e le modalità di formazione e di attuazione dei progetti di coltivazione e dei progetti di risistemazione e reinserimento ambientale, ai sensi dell'art. 17 della LRT 35/2015 e degli artt. 2, 3, 4, 5 D.P.G.R. 72/R/2015.
3. L'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato ad autorizzazione del Comune come stabilito dall'art. 16 della L.R.T. 35/2015, in conformità con le disposizioni di dettaglio del presente Piano Attuativo.
4. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva saranno rilasciate ai sensi dell'art. 19 della LRT 35/2015 ed avranno una durata determinata dal Comune, in relazione alla dimensione dell'area, alla qualità del giacimento, alle condizioni geologiche ed ambientali, agli investimenti previsti ed in particolare alle quantità annuali di escavazione programmate, pari a 5 anni. La durata delle autorizzazioni non potrà comunque superare i 25 anni, come stabilito dall'art. 20 della L.R.T. 35/2015.
5. Il presente Piano Attuativo dei Bacini estrattivi del Comune di Stazzema, relativo alla Scheda 13 dell'Allegato 5 del Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR) della Regione Toscana, Bacino Monte Corchia e Bacino Borra Larga, ha validità di dieci anni dalla sua approvazione.

Articolo 2 Gli elaborati del Piano Attuativo

1. Il presente Piano Attuativo dei Bacini estrattivi del Comune di Stazzema, relativo alla Scheda 13 dell'Allegato 5 del Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR) della Regione Toscana,

Bacino Monte Corchia e Bacino Borra Larga, è costituito dagli elaborati del quadro conoscitivo, delle indagini geologico tecniche, dal quadro propositivo e dal quadro valutativo.

2. Il quadro conoscitivo (QC) del presente Piano Attuativo è composto dai seguenti elaborati:

- QC Generale (scala di rilievo 1:10.000 - scala di restituzione 1:15.000):
- QC 1 Individuazione dei bacini estrattivi del Comune di Stazzema
- QC 2 Vincoli paesaggistici
- QC 3 Usi civici
- QC 4 Siti Natura 2000 (direttiva 92/43/CE)
- QC 5 Piano per il Parco Alpi Apuane - Unità Territoriali
- QC 6 Piano per il Parco Alpi Apuane - Articolazione Territoriale
- QC 7 Patrimonio territoriale - Intervisibilità (scala 1:15.000)
- QC 8 Documentazione fotografica – Intervisibilità
- QC13 Analisi di dettaglio e di sintesi (scala 1:5.000):
- QC13.1 Stato Attuale
- QC13.2 Stato Autorizzato
- QC13.3 Carta del sistema vincolistico
- QC13.4 Carta della vegetazione forestale
- QC13.5 Carta del sistema antropico
- QC13.6 Carta delle fisionomie vegetali e ambientali
- QC13.7 Documentazione fotografica - Intervisibilità

3. Il quadro geologico (QG) del presente Piano Attuativo è composto dai seguenti elaborati:

- QG 0 Relazione idro-geomorfologica e di fattibilità
- QG Quadro Conoscitivo Generale (rappresentazione cartografica in scala 15.000)
- QG13.1 Carta geologico ornamentale di inquadramento
- QG13.2 Carta geomorfologica di inquadramento
- QG13.3 Carta idrogeologica di inquadramento
- QG13.4 Carta della pericolosità geomorfologica di inquadramento
- QG13.5 Carta della pericolosità idraulica di inquadramento
- QG13.6 Carta della vulnerabilità idrogeologica di inquadramento
- QG Quadro Conoscitivo di Dettaglio (rappresentazione cartografica in scala 1:5.000)
- QG13.7 Carta geologico ornamentale di bacino
- QG13.8 Carta geologico strutturale di bacino
- QG13.9 Carta geomorfologica di bacino
- QG13.10 Carta idrogeologica di bacino (1:10.000)
- QG13.11 Carta della pericolosità geomorfologica e sismica di bacino
- QG13.12 Carta della pericolosità idraulica di bacino
- QG 13.13 Normativa - Schede Norma

4. Il quadro propositivo (QP) del presente Piano Attuativo (scala 1:2.000) è composto dai seguenti elaborati:

- QP13.1 Sintesi interpretativa componenti paesaggistiche, storiche. ambientali
- QP13.2 Articolazione Bacino Monte Corchia
- QP13.3 Articolazione Bacino Borra Larga
- QP13.4 Relazione illustrativa
- QP13.5 Norme Tecniche

5. Il quadro valutativo (QV) del presente Piano Attuativo è composto dai seguenti elaborati:

- Rapporto Ambientale nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (L.R. 10/2010)
- Studio di incidenza (L.R. 10/2010 art. 73 ter e L.R. 30/2015)

Articolo 3 Aree Contigue di Cava del Parco delle Alpi Apuane - Riferimenti generali

1. Ai sensi della lett. b); lett. c) comma 11.3 dell'art. 11 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR per le attività estrattive ricadenti all'interno dei territori di protezione esterna del Parco delle Alpi Apuane (Aree Contigue di Cava), valgono le seguenti prescrizioni:
 - b) - Nei territori di protezione esterna non sono ammessi:
 - 1 - Gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori e le funzioni ecologiche e paesaggistiche degli elementi della rete ecologica regionale come individuata dal Piano Paesaggistico, e quelli che possano interrompere la continuità degli assetti paesaggistici ed eco sistemici con l'area protetta;
 - 2 - gli interventi di trasformazione che interferiscano negativamente con le visuali da e verso le aree protette;
 - 3 - l'apertura di nuove cave e miniere o l'ampliamento di quelle autorizzate nelle vette e nei crinali fatto salvo quanto previsto alla lettera c).
 - c) - Per le attività estrattive ricadenti all'interno dei territori di protezione esterna del Parco delle "Alpi Apuane" (Aree Contigue di Cava), nel rispetto dell'art. 19 della Disciplina del Piano, e di quanto specificato all'Allegato 5, vigono le seguenti ulteriori norme:
 - 1 - I comuni nell'ambito del procedimento autorizzativo accertano che le attività estrattive non interessino vette e crinali integri, in quanto non oggetto di precedenti attività estrattive, né cave rinaturalizzate;
 - 2 - Le attività estrattive oggetto di nuova autorizzazione non devono interferire con sentieri, percorsi e punti panoramici accessibili al pubblico individuati negli strumenti della pianificazione territoriale quali elementi primari di significativa valenza paesaggistica;
 - 3 - La realizzazione di nuova viabilità di servizio alle attività estrattive che interessi aree integre è ammessa a condizione che consista in un intervento che non aggravi le criticità paesaggistiche del Bacino e che nell'ambito dell'autorizzazione sia previsto il ripristino dei luoghi;
 - 4 - Sono definite rinaturalizzate le cave riconosciute tali dai piani attuativi;
 - 5 - Sono definiti interventi di riqualificazione paesaggistica quelli finalizzati a perseguire il miglioramento della qualità paesaggistica delle cave e dei ravaneti. Nell'ambito di tali interventi, eventuali attività di escavazione sono consentite limitatamente alle quantità necessarie alla rimodellazione dei fronti di cava ai fini di cui sopra;
 - 6 - Sono comunque fatti salvi gli interventi imposti da provvedimenti delle autorità competenti in applicazione del DPR 128/59 del D.lgs. 624/96 e della Guida operativa per la prevenzione e sicurezza delle attività estrattive della Regione Toscana e del servizio Sanitario della Toscana o comunque resi necessari a seguito di diffide, ordinanze o provvedimenti di sicurezza emanati dagli uffici di polizia mineraria o dal Comune o da altra autorità competente.

Articolo 4 Compatibilità paesaggistica delle attività estrattive - Riferimenti generali

1. Ai sensi del comma 13 dell'art. 17 della Disciplina del PIT/PPR le nuove attività estrattive, la riattivazione di cave dismesse, gli ampliamenti e le varianti di carattere sostanziale di attività esistenti non devono interferire in modo significativo con:
 - a) emergenze geomorfologiche, geositi puntuali e lineari e sorgenti;
 - b) siti storici di escavazione e beni di rilevante testimonianza storica;
 - c) crinali e vette di interesse paesaggistico che presentano caratteristiche di integrità morfologica ovvero che non hanno subito modifiche tali da determinare il venir meno della caratteristica fisica e geomorfologica delle stesse, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina dei beni paesaggistici e dalle schede dei bacini estrattivi.
3. Ai sensi del comma 14 dell'art. 17 della Disciplina del PIT/PPR i diritti acquisiti relativi alle attività estrattive in essere, svolte in conformità ai piani di coltivazione ed entro i termini indicati nei provvedimenti di autorizzazione, sono fatti salvi.
4. Ai sensi del comma 15 dell'art. 17 della Disciplina del PIT/PPR le procedure relative alle attività estrattive che alla data di approvazione del PIT/PPR hanno conseguito l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice o, ove questa non sia dovuta, la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 10/2010 e della L.R. 65/1997 sono fatte salve.

Articolo 5 La valutazione paesaggistica delle attività estrattive

1. Ai sensi dell'Allegato 4 del PIT/PPR ai fini della valutazione paesaggistica delle attività estrattive svolta nell'ambito del procedimento autorizzativo il presente Piano Attuativo definisce gli elementi e le specifiche di dettaglio al fine possa essere:
 - a) verificata la corretta individuazione del contesto paesaggistico dell'intervento, corrispondente al Bacino, quale area potenzialmente interessata dagli effetti indotti dalle trasformazioni proposte, sia dal punto di vista funzionale che percettivo, in riferimento alle peculiarità territoriali e alle tipologie di intervento. All'interno di tale contesto deve essere valutata la completezza e l'adeguatezza dello "Studio delle componenti del paesaggio". Inoltre deve essere verificata l'accuratezza della rappresentazione dello stato attuale dei luoghi rispetto all'area di intervento, corrispondente alla perimetrazione riportata nelle Tav. QP 13.2 e Tav. QP 13.3, e al contesto paesaggistico attraverso l'esame degli elaborati cartografici conoscitivi e dei rilievi fotografici degli skyline esistenti, ripresi dai punti di maggiore intervisibilità che evidenzino la morfologia del territorio e il margine paesaggistico naturale, nonché l'evoluzione del contesto paesaggistico in riferimento all'attività estrattiva.
 - b) verificata la corretta individuazione degli effetti paesaggistici (modificazioni morfologiche, modificazione dello skyline naturale, della funzionalità ecologica, dell'assetto percettivo, scenico o panoramico, ecc) determinati dagli interventi proposti in tutte le fasi dell'attività (realizzazione/modifica di strade di accesso, cantiere, estrazione, movimentazione, stoccaggio e trasporto del materiale estratto, riqualificazione paesaggistica...) sulle componenti del paesaggio, anche attraverso la lettura di rappresentazioni fotografiche, rendering, cartografie bidimensionali e tridimensionali.

- c) valutata la corretta individuazione degli effetti cumulativi sul paesaggio determinati dagli interventi proposti e dalla presenza di più attività estrattive contigue o vicine, nonché di infrastrutture, impianti di trasformazione e manufatti ad esse connessi.
Verificare che le simulazioni prodotte siano estese ad un adeguato intorno dell'area.
- d) valutate le motivazioni delle soluzioni progettuali proposte in riferimento a:
- le caratteristiche valoriali o di degrado del contesto desunti dallo "studio delle componenti del paesaggio" (Tavv. QC 2; QC 3; QC 4; QC 5; QC 6, QC7; Tavv. QC13.3; QC13.4; QC13.5; QC13.6 e Tav QP 13.1). In particolare verificare che, per l'attività estrattiva di materiali non pregiati, siano privilegiate scelte localizzative non ricadenti nelle aree di prevalente interesse naturalistico, con particolare riferimento ai nodi primari e secondari forestali della Rete Ecologica Regionale e alle aree interne ai sistemi di Aree protette e Natura 2000 di cui alla direttiva 92/43/CE e nelle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio;
 - gli obiettivi di conservazione/riqualificazione e alle misure di tutela individuati dal Piano Paesaggistico e dagli strumenti e atti della pianificazione paesaggistica.
- e) valutata la sostenibilità paesaggistica del progetto delle attività estrattive in considerazione della migliore integrazione paesaggistica del ripristino finale.
- f) valutata la coerenza del progetto di recupero/risistemazione e di riqualificazione paesaggistica con le caratteristiche valoriali o di degrado descritti nello "Studio delle Componenti del Paesaggio" e con le misure di tutela e gli obiettivi del Piano Paesaggistico, degli strumenti e atti della pianificazione paesaggistica.

Articolo 6 Beni Paesaggistici del PIT/PPR

1. Il presente Piano Attuativo dà atto dei beni paesaggistici vincolati ai sensi degli articoli 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 ricadenti nella Scheda 13 che comprende il Bacino Monte Corchia ed il Bacino Borra Larga, in Comune di Stazzema, riconosciuti dal PIT/PPR, e elencati ai successivi art.10 e art 17, come risultano dalla Tav. QC 13.3.
2. La ricognizione delle aree di cui all'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 e la loro delimitazione è contenuta negli elaborati cartografici allegati al PIT/PPR.
3. Il presente Piano Attuativo dà atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'Elaborato 8B del PIT/PPR, la rappresentazione cartografica delle aree di cui all'articolo 142 lettere b), c), d), g), h), del D.Lgs. 42/2004 contenuta negli elaborati cartografici allegati al PIT/PPR, per la metodologia utilizzata e per la natura stessa dei beni, ha valore meramente ricognitivo e che l'individuazione dei suddetti beni deve essere effettuata a fronte delle definizioni e della verifica dei requisiti indicati all'Elaborato 7B "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del Codice" del PIT/PPR con il progetto di coltivazione.
4. Il presente Piano Attuativo dà altresì atto che l'individuazione e delimitazione delle aree di cui all'articolo 142 lettera e) del D.Lgs. 42/2004 contenuta negli elaborati cartografici allegati al PIT/PPR ha invece valore prescrittivo.

Articolo 7 Definizione degli allegati tecnici progettuali finalizzati alla valutazione paesaggistica(Capo II D.P.G.R. 72/R/2015)

1. Le presenti disposizioni normative definiscono un sistema normativo di dettaglio per lo sfruttamento sostenibile dei bacini e la formazione dei progetti di coltivazione e dei progetti di risistemazione e reinserimento ambientale, ai sensi dell'art. 17 della LRT 35/2015 e degli artt. 2, 3, 4, 5 D.P.G.R. 72/R/2015
2. Gli allegati tecnici, di cui al Capo II D.P.G.R. 72/R/2015, al fine della valutazione paesaggistica delle attività estrattive, sono integrati dal presente Piano Attuativo, come di seguito specificato.

2.1 Analisi, Relazione tecnica illustrativa e Progetto di coltivazione:

- Ai sensi della lett. a) comma 1 dell'art. 2 del D.P.G.R. 72/R/2015, la corografia di inquadramento del sito estrattivo deve essere in scala 1:5.000 (o di maggior dettaglio).

- Ai sensi della lett. g) comma 1 dell'art. 2 del D.P.G.R. 72/R/2015 lo studio idrogeologico dell'area deve evidenziare l'interazione del piano di coltivazione e di risistemazione, con l'assetto idrogeologico che è strettamente in relazione con la morfologia dei luoghi e con gli aspetti ecologici oltre che con il paesaggio sotterraneo (I e II invariante strutturale del PIT/PPR – ex lett. d) dell'Allegato 4 del PIT/PPR).

- Ad integrazione di quanto definito alla lett. i) comma 1 dell'art. 2 del D.P.G.R. 72/R/2015, l'analisi del contesto paesaggistico dell'intervento deve interessare l'intero Bacino di Piano Attuativo e deve contenere la documentazione fotografica riprendendo le visuali del QC di Piano Attuativo. Per quanto concerne i soprassuoli forestali la caratterizzazione come “bosco” deve essere effettuata ai sensi dall'Art. 3 della Legge Forestale della Toscana n.39 del 21 marzo 2000 così come modificata dalla Legge Regionale n, 1 del 2 gennaio 2003. La Legge Forestale della Toscana dovrà essere applicata in combinato disposto con il Regolamento Forestale della Toscana che definisce l'applicazione dei citati articoli della Legge Forestale con l'Art. 2 per la definizione di “bosco”, l'Art. 3 per le superfici con soprassuolo forestale non classificabili come “bosco”, l'Art. 79 per la trasformazione dei boschi, l'Art. 80 l'iter autorizzativo per le trasformazioni e l'Art. 81 il rimboschimento compensativo.

La classificazione delle superfici riconosciute come bosco dovrà essere fatta secondo i Tipi forestali della collana Boschi e Macchie di Toscana. La sussistenza del bene tutelato ex legge dovrà essere coniugata alle prescrizioni del PIT/PPR circa l'eventuale individuazione di tipologie di bosco quale base per la verifica della sussistenza di formazioni che “caratterizzano figurativamente il territorio”, nelle 9 tipologie di bosco rapportabili alla Invariante “I caratteri ecosistemici dei paesaggi” (art. 8 Disciplina del Piano).

- Ad integrazione di quanto definito alla lett. i) comma 1 dell'art. 2 del D.P.G.R. 72/R/2015, l'analisi del contesto paesaggistico dell'intervento attraverso specifici rilievi fitosociologici e indagini faunistiche di maggior dettaglio, rispetto al quadro conoscitivo del PABE, per i diversi gruppi animali deve interessare un intorno adeguato rispetto alla perimetrazione di riferimento per i progetti di coltivazione riportata nelle Tav. QP 13.2 e Tav. QP 13.3, con definizione cartografica in scala 1:2000 (o di maggior dettaglio), della:

- carta della vegetazione;

- carta degli habitat;
- georeferenziazione delle emergenze floristiche, vegetazionali, faunistiche;
- carta delle reti ecologiche funzionali interessate dal sito estrattivo.
- Ad integrazione di quanto definito alla lett. a) comma 1 dell'art. 3 del D.P.G.R. 72/R/2015, l'inquadramento generale deve interessare l'intero Bacino di Piano Attuativo, con la sovrapposizione dell'area del sito estrattivo in scala 1: 2.000 (o di maggior dettaglio).
- Ad integrazione di quanto definito alle lett. b) e g) comma 1 dell'art. 3 e alla lett. a) comma 4 dell'art. 4 del del D.P.G.R. 72/R/2015, l'analisi deve interessare l'intero Bacino di Piano Attuativo, con planimetrie di sintesi, relative allo stato attuale del sito estrattivo e delle varie fasi di coltivazione, e di individuazione della presenza degli eventuali vincoli e limitazioni d'uso, sovrapposti alla planimetria delle varie fasi di coltivazione, in scala 1:1.000 (o di maggior dettaglio).
- Ad integrazione di quanto definito alla lett. e) comma 1 dell'art. 3 del D.P.G.R. 72/R/2015, il riferimento agli atti di governo del territorio deve interessare l'intero Bacino di Piano Attuativo, con planimetrie in scala 1: 1.000. (o di maggior dettaglio), sovrapposti alla planimetria delle varie fasi di coltivazione.
- Ai sensi delle lett. c) ed e) comma 1 dell'art. 4 del D.P.G.R. 72/R/2015 la descrizione della temporizzazione delle diverse fasi di coltivazione deve essere predisposta per un congruo arco temporale e deve essere di dettaglio, con distinta indicazione degli aspetti inerenti le volumetrie che si scaveranno, della percentuale di produttività dell'attività, dei volumi degli scarti riutilizzabili e dei rifiuti di escavazione che dovranno essere gestiti. Tali elementi saranno posti in relazione al loro impatto paesaggistico (ad esempio utilizzo degli scarti di lavorazione per costruzione vie di arroccamento – ex lett. b) dell'Allegato 4 del PIT/PPR).
- Ai sensi della lett. f) comma 4 dell'art. 4 del D.P.G.R. 72/R/2015 le planimetrie differenziate delle varie fasi di coltivazione individuate, in scala 1:1000 (o di maggior dettaglio), riferite alla perimetrazione riportata nelle Tav. QP 13.2 e Tav. QP 13.3, devono rappresentare in maniera chiara ed esaustiva, l'area per cui si richiede l'autorizzazione, evidenziando le porzioni di territorio dove sarà effettuata la relativa coltivazione e l'evoluzione della viabilità di arroccamento e dei percorsi di accesso.
- Ai sensi della lett. n) comma 4 dell'art. 4 del D.P.G.R. 72/R/2015 le sezioni, in numero significativo a coprire l'area di interesse e di dettaglio, differenziate per le varie fasi progettuali, devono permettere di apprezzare il volume di materiale scavato nelle varie fasi temporali, ed il conseguente impatto.
- Ad integrazione di quanto definito dalla lett. a), b), c) comma 4 dell'art. 4 del D.P.G.R. 72/R/2015 le planimetrie, riferite alla perimetrazione di riferimento per i progetti di coltivazione riportata nelle Tav. QP 13.2 e Tav. QP 13.3, devono essere predisposte in scala 1:1000 (o di maggior dettaglio),
- Ad integrazione di quanto definito dalla lett. d) comma 4 dell'art. 4 del D.P.G.R. 72/R/2015, deve essere predisposto il rendering di dettaglio delle diverse fasi temporali di coltivazione e la foto-simulazione ripresa dai punti di maggior intervisibilità, per rappresentare il contesto paesaggistico per un adeguato intorno territoriale rispetto all'area interessata dal Progetto di Coltivazione. (ex lett. a) e lett. b) dell'Allegato 4 del PIT/PPR).

- Ad integrazione di quanto definito dalla lett. a) comma 1 dell'art. 4 e della lett. g) comma 1 dell'art. 5 del D.P.G.R. 72/R/2015, nella definizione, con cartografica in scala 1:1000 (o di maggior dettaglio), riferita alla perimetrazione di riferimento per i progetti di coltivazione riportata nelle Tav. QP 13.2 e Tav. QP 13.3, delle modalità di gestione dei derivati dei materiali da taglio e degli eventuali residui di lavorazione devono essere evidenziati gli effetti paesaggistici (ex lett. b) dell'Allegato 4 del PIT/PPR).
- Ai sensi della lett. f) comma 1 dell'art. 4 del D.P.G.R. 72/R/2015 la viabilità di arroccamento e i percorsi di accesso previsti devono essere rappresentate, in scala 1:1000 (o di maggior dettaglio) al fine del loro inserimento paesaggistico apprezzabile anche con foto-simulazione (ex lett. b) dell'Allegato 4 del PIT/PPR).

2.2. Progetto di risistemazione

- Ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del D.P.G.R. 72/R/2015 il progetto di risistemazione, da avviare anche per fasi e contestualmente alla coltivazione, in rapporto con "i caratteri del contesto paesaggistico", deve essere conforme con quanto stabilito ed indicato dalle Schede dell'Allegato 5, dall'Allegato 4; dall'Elaborato 8B del PIT/PPR, dalle disposizioni normative del Parco delle Alpi Apuane e dal presente Piano Attuativo.
- Ai sensi delle lett. a), lett. b), lett.c) e lett.d) comma 1 dell'art. 5 del D.P.G.R. 72/R/2015 la descrizione e la rappresentazione adeguata della temporizzazione delle diverse fasi di risistemazione (cartografie e planimetrie di dettaglio della configurazione di risistemazione dell'area), deve essere opportunamente raccordata allo sviluppo del piano di coltivazione, al fine della migliore integrazione paesaggistica del ripristino finale (lett. e) dell'Allegato 4 del PIT/PPR), anche prevedendo il ricorso a tecniche adeguate di ingegneria naturalistica e prediligendo materiali naturali.
- Ad integrazione di quanto definito dalla lett. g) comma 1 dell'art. 5 del D.P.G.R. 72/R/2015 deve essere predisposto un piano di monitoraggio delle componenti risultanti, dall'Allegato 4 del PIT/PPR e dall'analisi del contesto paesaggistico dell'intervento, in uno stato di criticità, anche potenziale, con una cadenza annuale in fase di coltivazione e post operam, successivamente alla ultimazione degli interventi di risistemazione.
- Ai sensi della lett. e) comma 1 dell'art. 5 del D.P.G.R. 72/R/2015 gli interventi di recupero forestali devono essere finalizzate allo sviluppo di cenosi vegetazionali coerenti con il contesto di riferimento, sulla base delle disposizioni normative del Parco delle Alpi Apuane, delle misure di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 e delle misure di tutela e degli obiettivi del PIT/PPR. Relativamente alla zonizzazione vegetazionale, dovrà essere prodotto uno schema-tipo con indicati sesto di impianto, mix vegetazionale, dimensioni, alberature, arbusti ed erbacee (ex lett. f) dell'Allegato 4 del PIT/PPR) orientato a costituire le basi per lo sviluppo di una cenosi forestale, eterogenea per età e specie, ricompresa fra quelle descritte nei Tipi Forestali della collana Boschi e Macchie di Toscana, idonea alle condizioni del sito.
- Ai sensi delle lett. b), lett.c), lett. d) comma 2 dell'art. 5 del D.P.G.R. 72/R/2015 le planimetrie in scala 1:1000 (o di maggior dettaglio), riferite alla perimetrazione riportata nelle Tav. QP 13.2 e Tav. QP 13.3, e le sezioni esplicative in scala 1:500 (o di maggior dettaglio), devono permettere di apprezzare la configurazione finale, attraverso l'indicazione delle eventuali opere di rinverdimento e di regimazione delle acque anche

al fine di evitare fenomeni di erosione e di ruscellamento concentrato e conseguenti modifiche morfologiche paesaggistiche.

- Ai sensi delle lett. b), lett.d) comma 2 dell'art. 5 del D.P.G.R. 72/R/2015 le planimetrie, riferite alla perimetrazione riportata nelle Tav. QP 13.2 e Tav. QP 13.3, e le sezioni dello stato sovrapposto, rappresenteranno lo stato finale previsto nelle varie fasi.

- Ad integrazione di quanto definito dalla lett. e) comma 2 dell'art. 5 del D.P.G.R. 72/R/2015 per la simulazione dettagliata dei luoghi, deve essere predisposto il rendering che permetta di verificare l'impatto sul paesaggio degli interventi e l'efficacia delle di opere di mitigazione previste (ex lett. a) dell'Allegato 4 del PIT/PPR).

2.3. Le integrazioni previste dalle misure e prescrizioni del Quadro Valutativo, e dalla QG 13.13 Normativa .- Schede Norma.

Articolo 8. Obiettivi del PIT/PPR di riferimento per la Scheda 13 relativa al Bacino Monte Corchia e al Bacino Borra Larga

1. Sono obiettivi mutuati dal PIT/PPR di riferimento per il Piano Attuativo del Bacino Monte Corchia e Bacino Borra Larga:

- Tutelare il rilevante valore paesaggistico, geomorfologico e naturalistico dell'area del Monte Corchia e il paesaggio ipogeo dell'Antro del Corchia e le sue importanti risorse idriche prevedendo misure finalizzate a migliorare la compatibilità paesaggistica delle attività estrattive in essere, anche attraverso un adeguato monitoraggio.
- Tutelare e salvaguardare il patrimonio culturale, storico e sociale rappresentato dalla Comunità dei Beni Comuni di Levigliani, sorta nel 1794 tra i capifamiglia residenti naturali per volontà del Granduca Pietro Leopoldo di Toscana, e conservata nella gestione e nella struttura giuridica originaria dai discendenti, che coltivano le cave nella logica della valorizzazione e del mantenimento delle risorse per le future generazioni. L'ampliamento delle attività estrattive esistenti, anche al di fuori del perimetro autorizzato, in deroga all'articolo 10 dell'Elaborato 8B, è subordinato all'individuazione in sede di piano attuativo di specifiche modalità di coltivazione che riducano al minimo gli impatti sugli elementi della morfologia glaciale.
- Garantire la riqualificazione paesaggistica delle aree interessate dai fenomeni di degrado maggiormente visibili dalla costa.
- Tutelare l'integrità del crinale del Monte Corchia e prevedere la riqualificazione paesaggistica della cava e della discarica del Retrocorchia.
- Garantire il mantenimento dei caratteri identitari del paesaggio apuano caratterizzato dall'estrazione del marmo.
- Garantire la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri ecosistemici, geomorfologici e storico identitari delle aree della montagna apuana.
- Garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano gli elementi peculiari del paesaggio apuano, e non alterino i rapporti figurativi consolidati e le forme specifiche dell'insediamento antropico in ambiente montano.
- Preservare le caratteristiche morfologiche dei circhi glaciali e degli altri elementi geomorfologici di origine glaciale.
- Salvaguardare il sistema carsico ipogeo e epigeo.

- Conservare gli habitat e le specie vegetali ed animali.
- Promuovere il mantenimento, e l'eventuale recupero, della continuità paesaggistica ed ecologica tra le aree protette e le aree contigue destinate all'attività di cava del Piano del Parco delle Alpi Apuane.
- Conservare il patrimonio sorgivo, il sistema idrogeologico (strettamente connesso alle sorgenti carsiche) e il reticolo idrografico.
- Limitare i processi di antropizzazione e favorire il ripristino della morfologia naturale dei corsi d'acqua e delle relative sponde, con particolare riferimento alla vegetazione ripariale.
- Migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale con particolare riferimento ai corridoi ecologici.
- Riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali degradati.
- Migliorare l'efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del territorio e della protezione dei rischi derivanti da fenomeni di instabilità dei versanti.
- Conservare il sistema delle "lizze".

Articolo 9. Prescrizioni del PIT/PPR di riferimento per la Scheda 13 relativa al Bacino Monte Corchia e al Bacino Borra Larga

1. Sono prescrizioni del PIT/PPR di riferimento per il Piano Attuativo della Scheda 13 del Bacino Monte Corchia e Bacino Borra Larga:
 - Non sono ammesse autorizzazioni all'escavazione nel Retrocorchia
 - In considerazione del valore economico e sociale che le attività estrattive rivestono per la popolazione della frazione di Levigliani del Comune di Stazzema, la cui presenza sul territorio contribuisce all'equilibrio della montagna, il piano attuativo regola la prosecuzione dell'attività di escavazione garantendone il minore impatto paesaggistico.
 - Gli interventi non possono:
 - compromettere le vette e i crinali di rilievo paesaggistico;
 - comportare escavazioni in versanti integri;
 - determinare un incremento di superficie dei piazzali in quota a cielo aperto se non per opere strettamente funzionali all'apertura di nuovi ingressi in galleria;
 - necessitare della realizzazione di apposite opere infrastrutturali esterne al perimetro dell'area di cava suscettibili di determinare modifiche irreversibili allo stato dei luoghi;
 - comportare escavazioni a cielo aperto a quote superiori rispetto a quelle autorizzate o in versanti integri, se non per opere strettamente funzionali all'apertura di nuovi ingressi in galleria purché coerenti con il progetto di recupero.
 - Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio.
 - Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che venga salvaguardata la percezione dell'insieme al fine di non alterare l'effetto scenografico dei siti sul paesaggio così come stratificatosi.

DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO Bacino Monte Corchia

Articolo 10 Bacino Monte Corchia - Riferimenti generali

1. Area individuata dalla perimetrazione di cui alla Tav. 1 di QC "Bacini estrattivi comune di Stazzema" del Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi (PABE) coincidente con i perimetri delle aree contigue destinate all'attività di cava del Piano del Parco delle Alpi Apuane.
2. Il Bacino Monte Corchia, come risulta dalla Tav. QC 13.3, è interessato dalle perimetrazioni dell'Elaborato 8B del PIT/PPR:
 - Articolo 9 - Le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare (art.142, c.1, lett. d, Codice) (porzione significativa);
 - Articolo 10 - I circhi glaciali (art.142, c.1, lett. e, Codice) (porzione significativa);
 - Articolo 11 - I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice). (area contigua destinate all'attività di cava del Parco delle Alpi Apuane) (interno);
 - Articolo 12 - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice). (porzione limitata);
 - Articolo 13 - Le zone gravate da usi civici (art.142, c.1, lett. h, Codice). (interno).
3. Il Bacino Monte Corchia è interessato, come risulta dalla Tav. QC 13.3, dalle perimetrazioni dell'art. 136 D.Lgs. n.42/2004 - Disciplina degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico (Sezione 4 del PIT/PPR):
 - Zona delle Alpi Apuane nei comuni di Pescaglia, Camaione, Stazzema, Careggine, Vergemoli, Molazzana, Minucciano e Vagli Sotto (D.M. 08/04/1976 G.U. 128 del 1976) Disciplina degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico (art. 136 e 157 Codice) (porzione significativa).
4. Il Bacino Monte Corchia rispetto all'articolazione del Piano del Parco delle Alpi Apuane per Unità territoriali, di cui all' Articolo 15 e all'allegato A, identificate alla tavola b5, come risulta dalla Tav. QC 4, ricade:
 - U.T. 2 - ALTA VERSILIA Comuni: Seravezza, Stazzema Unità di paesaggio: UP2 Alta valle di Seravezza: 2A Farnocchia-Cardoso, 2B Retignano-Levigliani, 2C Bassa valle del Giardino, 2D Bassa valle del Veza. (porzione significativa).
 - U.T. 4 - PANIE E M. SUMBRA Comuni: Careggine, Molazzana, Stazzema, Vagli Sotto Unità di paesaggio: UP3 Panie: 3C Panie Nord; UP4 Puntato: 4A Puntato, 4B Campanile; UP5 Sumbra: 5A Sumbra Sud, 5B Sumbra Nord; UPF Valle della Turrite Secca: F1 Alpe S. Antonio, F2 Isola Santa, F4 Media Valle della Turrite Secca (porzione significativa)
5. Il Bacino Monte Corchia rispetto alle perimetrazioni della rete Natura 2000 aggiornate al 2016 come risulta dalla Tav. QC 13.3, è interessato:
 - ZPS Praterie primarie e secondarie delle Apuane IT 5120015 . (porzione significativa).
 - ZSC Monte Corchia - Le Panie IT 5120014. (porzione significativa).

Articolo 11 Bacino Monte Corchia - Articolazione

1. Il Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi riferito al Bacino Monte Corchia, sulla base delle risultanze del Quadro Conoscitivo, del Quadro Geologico e del Quadro Valutativo e della sintesi interpretativa, di cui alla Tav. QC 13.1 - Sintesi interpretative componenti paesaggistiche, storiche, ambientali, è articolato, secondo quanto definito nella Tav. QP 13.2, nei seguenti ambiti:
 - Aree dei caratteri ecosistemici del paesaggio, corrispondenti alle aree del Bacino interne alla perimetrazione dei siti della Rete Natura 2000 e al Retrocorchia;
 - Aree dei caratteri paesaggistici e di escavazione in sotterraneo, corrispondenti ai crinali, ai versanti di valenza paesaggistica;
 - Aree estrattive della riqualificazione paesaggistica, corrispondenti ai ravaneti, alla viabilità e alle emergenze storicotestimoniali;
 - Aree estrattive, corrispondenti alle aree in cui può essere effettuata attività a cielo aperto e/o in sotterraneo.
2. Nella Tav. QP 13.2 per il Bacino Monte Corchia è individuata la perimetrazione di riferimento per i progetti di coltivazione di cui al precedente art. 7.

Articolo 12 Bacino Monte Corchia - Aree dei caratteri ecosistemici del paesaggio

1. Nelle Aree dei caratteri ecosistemici del paesaggio, vengono i consentiti seguenti interventi che dettagliano ed integrano il sistema normativo del Regolamento Urbanistico:
 - interventi finalizzati all'attuazione delle Misure di conservazione per la ZPS e per la ZSC e di quanto previsto nei piani di gestione, anche integrati negli strumenti di pianificazione del Piano per il Parco Alpi Apuane;
 - manutenzione, ripristino, adeguamento dei sentieri della rete dei percorsi escursionistici; gli interventi di adeguamento non devono compromettere il contesto territoriale, non devono creare alterazioni visibili e sostanziali al carattere di naturalità e di ruralità del contesto; per le eventuali opere per la messa in sicurezza, dovrà essere privilegiato l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, nel rispetto dei caratteri tipologici, storici e paesaggistici; la cartellonistica, gli altri elementi di corredo e di protezione, le aree di sosta, necessari per la fruizione dei luoghi, devono risultare congrui per dimensione, tipologia e materiali rispetto ai caratteri paesaggistici dei luoghi, garantendo l'intervisibilità e l'integrità delle visuali panoramiche;
 - manutenzione della pista di servizio esistente per le funzioni di protezione civile, con l'utilizzo di materiali e tecniche per la pavimentazione del fondo stradale e delle opere di regimazione delle acque superficiali coerenti con il carattere di naturalità e di ruralità del contesto; gli elementi di corredo e di protezione devono risultare congrui per dimensione, tipologia e materiali rispetto ai caratteri paesaggistici dei luoghi;

- manutenzione, adeguamento dei sistemi di approvvigionamento idrico e stoccaggio; evitare le opere in elevato, riducendo le opere a vista, entro l'attuale profilo del versante, e con il completo e puntuale ripristino dei luoghi;
- interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente a condizione che sia garantita la coerenza con l'assetto morfologico di impianto storico e l'utilizzo di soluzioni formali tradizionali, finiture esterne e cromie coerenti con i valori espressi dall'edilizia locale e la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti evitandone la frammentazione e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico;
- interventi di recupero, riqualificazione, adeguamento di bivacchi di supporto al turismo escursionistico, che devono risultare congrui per dimensione, tipologia e materiali rispetto ai caratteri paesaggistici dei luoghi, garantendo l'integrità delle visuali panoramiche;
- interventi: di bonifica e sistemazione di messa in sicurezza dei versanti; di riqualificazione paesaggistica e recupero ambientale delle aree degradate; di dismissione e riqualificazione paesaggistica delle vie di arroccamento in disuso, da realizzarsi attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale e paesaggistico, tali interventi non devono compromettere e creare alterazioni visibili e sostanziali al carattere di naturalità e di ruralità del contesto e garantire lo stato di conservazione degli habitat e delle specie;
- interventi di riqualificazione paesaggistica e recupero ambientale dei siti di escavazione dismessi, anche con movimentazione di materiale presente in loco, ma senza asportazione di materiale, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi di qualità della Scheda 13 dell'Allegato 5 del PIT/PPR, attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale e paesaggistico;
- interventi di conservazione e di salvaguardia degli ingressi delle grotte;
- interventi e attività relativi alla risorsa bosco devono essere orientati al raggiungimento di sufficienti condizioni di naturalità, al mantenimento della biodiversità e dei processi dinamici dell'ecosistema, alla massimizzazione della complessità strutturale in ragione della migliore funzionalità ecologica, al mantenimento delle funzioni protettive e produttive escludendo azioni di isolamento ed enucleazione delle aree di maggior valore, nel rispetto e applicazione operativa delle norme di cui alla L.R. 39/2000 (legge forestale della Toscana), delle indicazioni del relativo regolamento attuativo di cui alla D.P.G.R. n° 48R/2003 e delle Misure di conservazione per la ZPS e per la ZSC.

2. Nelle Aree dei caratteri ecosistemici del paesaggio, individuate dal presente Piano, di cui alla Tav. QP 13.2, valgono le misure e le prescrizioni del Quadro Valutativo, e quanto previsto dalla QG 13.13 Normativa - Schede Norma.

Articolo 13 Bacino Monte Corchia - Aree dei caratteri paesaggistici e di escavazione in sotterraneo

1. Nelle Aree dei caratteri paesaggistici e di escavazione in sotterraneo, sono consentiti seguenti interventi che dettano ed integrano il sistema normativo del Regolamento Urbanistico:

- gli interventi della tipologia descritta al precedente art.12;
 - manutenzione della viabilità esistente, con l'utilizzo di materiali e tecniche per la pavimentazione del fondo stradale e delle opere di regimazione delle acque superficiali, coerenti con il carattere di naturalità ~~e di ruralità~~ del contesto; gli elementi di corredo e di protezione devono risultare congrui per dimensione, tipologia e materiali rispetto ai caratteri paesaggistici dei luoghi;
 - in corrispondenza degli impluvi possono essere realizzate opere per la regimazione delle acque superficiali di versante, al fine della loro raccolta e successivo recupero, l'eventuale stoccaggio può essere esclusivamente realizzato all'interno delle Aree estrattive della riqualificazione paesaggistica e delle Aree estrattive.
2. Nelle Aree dei caratteri paesaggistici e di escavazione in sotterraneo individuate dal presente Piano, di cui alla Tav. QP 13.2, può essere effettuata esclusivamente l'escavazione in sotterraneo secondo quanto specificato al successivi art.15, secondo le specifiche prescrizioni all'art. 9.3.e) dell'Elaborato 8B Disciplina dei beni paesaggistici del PIT/PPR della Regione Toscana.
3. Nelle Aree dei caratteri paesaggistici e di escavazione in sotterraneo individuate dal presente Piano, di cui alla Tav. QP 13.2, i progetti di coltivazione devono prevedere i seguenti interventi:
- conservazione dell'integrità, restauro e manutenzione delle emergenze edilizie storico testimoniali, tra cui le vie di Lizza presenti nell'area, quali tracciati storici di valore identitario, con tecniche e materiali tradizionali per garantire la coerenza con l'assetto di impianto storico e l'utilizzo di soluzioni formali tradizionali coerenti con la tutela e la conservazione.
4. Nelle Aree dei caratteri paesaggistici e di escavazione in sotterraneo individuate dal presente Piano, di cui alla Tav. QP 13.2, valgono le misure e le prescrizioni del Quadro Valutativo, e quanto previsto dalla QG 13.13 Normativa - Schede Norma.

Articolo 14 Bacino Monte Corchia - Aree estrattive della riqualificazione paesaggistica

1. Nelle Aree estrattive della riqualificazione paesaggistica sono consentiti i seguenti interventi che dettaglino ed integrano il sistema normativo del Regolamento Urbanistico:
- gli interventi della tipologia descritta ai precedenti art.12 e art 13; manutenzione ed adeguamento della viabilità di arroccamento e adeguamento e realizzazione delle opere di regimazione delle acque superficiali con l'utilizzo di materiali e tecniche per la pavimentazione del fondo stradale per garantire la permeabilità; gli elementi di corredo e di protezione devono risultare congrui per dimensione, tipologia e materiali rispetto ai caratteri paesaggistici dei luoghi;
 - la realizzazione di nuovi ingressi, di opere superficiali quali "finestre", è ammessa a condizione che siano previsti accorgimenti idonei a salvaguardare la percezione dell'insieme al fine di non alterare l'effetto scenografico del sito sul paesaggio così come stratificatosi, tali interventi possono prevedere opere di limitata entità per garantirne l'accesso, sono fatte salve comunque, in conformità all'art.9.3.f) dell'Elaborato 8B, le previsioni progettuali imposte ai fini di sicurezza e igiene del lavoro dagli organi competenti.

2. Nelle Aree estrattive della riqualificazione paesaggistica individuate dal presente Piano, di cui alla Tav. QP 13.2, i progetti di coltivazione devono prevedere i seguenti interventi:
 - realizzazione di un sistema di regimazione, raccolta, trattamento e recupero delle acque superficiali dell'intera area, con smaltimento dei solidi sospesi eventualmente contaminati;
 - opere che favoriscono la stabilizzazione e la rinaturalizzazione dei ravaneli;
 - opere per la protezione e la salvaguardia delle pozze, e le raccolte d'acqua anche stagionali non utilizzate per l'attività estrattiva, quali elementi puntuali nell'ambito delle reti ecologiche funzionali;
 - realizzazione di una fascia di rispetto sufficiente a garantire la conservazione e la salvaguardia degli ingressi carsici, al fine di evitare l'ingresso di materiale detritico e di ruscellamento, estraneo alle dinamiche naturali;
 - realizzazione del restauro e della manutenzione delle vie di Lizza, presenti nell'area, quali tracciati storici di valore identitario, con tecniche e materiali tradizionali per garantire la coerenza con l'assetto di impianto storico e l'utilizzo di soluzioni formali tradizionali coerenti con la tutela e la conservazione.
3. Nelle Aree estrattive della riqualificazione paesaggistica individuate dal presente Piano, di cui alla Tav. QP 13.2, valgono le misure e le prescrizioni del Quadro Valutativo, e quanto previsto dalla QG 13.13 Normativa - Schede Norma

Articolo 15 Bacino Monte Corchia - Aree estrattive

1. Nelle Aree estrattive, individuate in conformità all'art.9.3.e) dell'Elaborato 8B e della Scheda n.13 dell'Allegato 5 del PIT/PPR della Regione Toscana che integra la disciplina dei beni paesaggistici garantendo la prosecuzione delle attività estrattive esistenti, nonché l'ampliamento anche al di fuori del perimetro autorizzato, in deroga all'articolo 10 della disciplina dei Beni paesaggistici, vengono consentiti i seguenti interventi che dettagliano ed integrano il sistema normativo del Regolamento Urbanistico:
 - gli interventi della tipologia descritta ai precedenti artt.12, 13, 14; manutenzione ed adeguamento della viabilità di arroccamento, realizzazione delle opere di regimazione, contenimento, raccolta, trattamento e recupero delle acque superficiali;
 - escavazione in sotterraneo, nonché a cielo aperto nei limiti di cui all'art. 9.3.e) dell'Elaborato 8 B del PIT/PPR della Regione Toscana.
2. Le Aree estrattive di cui alla Tav. QP 13.2 del presente Piano nella Tav. QP 13.2. sono a loro volta articolate in:
 - piazzali e attività a cielo aperto;
 - piazzali e attività a cielo aperto e escavazione in sotterraneo
 - aree di escavazione unicamente in sotterraneo;
 - escavazione unicamente in sotterraneo in Aree dei caratteri paesaggistici e di escavazione in sotterraneo, secondo quanto specificato al precedente art.13.
3. Nei piazzali e attività a cielo aperto vengono consentite le attività previste dal progetto di coltivazione con le seguenti prescrizioni:

- sono consentiti solo interventi di pertinenza e di gestione delle attività di escavazione, anche se realizzabili attraverso la categoria edilizia della nuova costruzione;
- la realizzazione di nuovi ingressi, di opere superficiali quali "finestre", è ammessa a condizione che siano previsti accorgimenti idonei a salvaguardare la percezione dell'insieme al fine di non alterare l'effetto scenografico del sito sul paesaggio così come stratificatosi, sono fatte salve comunque, in conformità all'art.9.3.f) dell'Elaborato 8B, le previsioni progettuali imposte ai fini di sicurezza e igiene del lavoro dagli organi competenti;
- la realizzazione di un sistema di regimazione, raccolta, trattamento e recupero delle acque superficiali dell'intera area, con smaltimento dei solidi sospesi eventualmente contaminati;
- la realizzazione di interventi tesi alla salvaguardia dell'integrità fisica del sistema carsico, e di tutela dal potenziale inquinamento idroveicolato;
- la definizione di un programma di gestione degli edifici esistenti, delle attrezzature e delle strutture mobili, al fine del recupero, smantellamento/rimozione di quelli inutilizzati;
- la realizzazione di manufatti temporanei e/o strutture mobili è ammessa a condizione che siano previsti accorgimenti idonei a salvaguardare la percezione dell'insieme, sono fatte salve comunque, in conformità all'art.9.3.f) dell'Elaborato 8B, le previsioni progettuali imposte ai fini di sicurezza e igiene del lavoro dagli organi competenti..

4. Nelle aree di escavazione in sottterraneo vengono consentite le attività previste dal progetto di coltivazione con le seguenti prescrizioni:

- la realizzazione di interventi tesi alla salvaguardia dell'integrità fisica del sistema carsico, e di tutela dal potenziale inquinamento idroveicolato;
- la realizzazione di un sistema di contenimento, raccolta, trattamento e recupero delle acque dell'intera area e della marmettola;
- la realizzazione di un sistema di raccolta e coinvogliamento in corrispondenza dei luoghi in cui si utilizzi acqua, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola;
- la realizzazione di un sistema di monitoraggio che garantisca interventi tempestivi nel caso di intercettazione di fratture e cavità, al fine di evitare interferenze con le stesse;
- la realizzazione di opere superficiali quali "finestre", è ammessa a condizione che siano previsti accorgimenti idonei a salvaguardare la percezione dell'insieme al fine di non alterare l'effetto scenografico del sito sul paesaggio così come stratificatosi, sono fatte salve comunque, in conformità all'art.9.3.f) dell'Elaborato 8B, le previsioni progettuali imposte ai fini di sicurezza e igiene del lavoro dagli organi competenti.

5. Nelle Aree estrattive individuate dal presente Piano, di cui alla Tav. QP 13.2, valgono le misure e le prescrizioni del Quadro Valutativo, e quanto previsto dalla QG 13.13 Normativa - Schede Norma.

Articolo 16 Bacino Monte Corchia - Il dimensionamento delle quantità sostenibili e le opere di compensazione e mitigazione

1. Il presente Piano Attuativo, di iniziativa pubblica del Comune di Stazzema, relativo all'intera estensione della Scheda 13 dell'Allegato 5 del Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR) della Regione Toscana, che comprende il Bacino Monte Corchia ed il Bacino Borra Larga, elaborato nel rispetto delle prescrizioni e degli obiettivi di qualità paesaggistica del PIT/PPR e degli artt. 113 e 114 della LRT 65/2014, definisce, con l'obiettivo di salvaguardare le Alpi Apuane, in quanto paesaggio naturale e antropico unico e non riproducibile, le quantità sostenibili, per dieci anni di vigenza, sotto il profilo paesaggistico, nel rispetto del dimensionamento massimo previsto dalla normativa di settore.
Le quantità sostenibili, definite in modo da garantire la sostenibilità degli effetti e di corretto sfruttamento della risorsa lapidea, sono state definite sulla base delle risultanze del Quadro Conoscitivo, del Quadro Geologico, e del Quadro Valutativo del presente Piano, predisposti secondo quanto indicato al comma 9 dell'Allegato 4 del PIT/PPR, ed al fine di consentire il sostegno economico alla popolazione locale attraverso lavorazioni di qualità in filiera corta di tutto il materiale lapideo ornamentale estratto.
2. Il dimensionamento delle quantità sostenibili del presente Piano Attuativo, calcolato sulla base degli ultimi anni di produzione, per la Scheda 13 è di 33.600 mc. per anno.
Il dimensionamento delle quantità sostenibili di Piano Attuativo, per i dieci anni di vigenza, per il solo Bacino Monte Corchia, è pari a 255.000 mc. complessivi, tale dimensionamento potrà avere un incremento pari ad un massimo del 15%, purchè sia contestuale all'aumento significativo del numero degli addetti.
3. Il presente Piano riferito al Bacino Monte Corchia determina la percentuale del 50% con riferimento all'obiettivo di raggiungere al 2020 delle lavorazioni in filiera corta.
4. Ad integrazione di quanto definito per gli allegati tecnici, di cui al Capo II D.P.G.R. 72/R/2015, di cui al precedente art. 7, i progetti di coltivazione delle attività estrattive del Bacino Monte Corchia devono comprendere quali opere di compensazione e mitigazione la realizzazione del restauro e della manutenzione delle vie di Lizza, presenti nel bacino e della via di Lizza di collegamento del bacino con Levigliani.

DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO Bacino Borra Larga

Articolo 17 Bacino Borra Larga - Riferimenti generali

1. Area individuata dalla perimetrazione di cui alla Tav. 1 di QC "Bacini estrattivi comune di Stazzema" del Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi (PABE) coincidente con i perimetri delle aree contigue destinate all'attività di cava del Piano del Parco delle Alpi Apuane.
2. Il Bacino Borra Larga, come risulta dalla Tav. QC 13.3, è interessato dalle perimetrazioni dell'Elaborato 8B del PIT/PPR:
 - Articolo 8 - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art.142, c.1, lett. c, Codice). (porzione significativa);
 - Articolo 11 - I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice). (area contigua destinate all'attività di cava del Parco delle Alpi Apuane) (interno);
 - Articolo 12 - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice). (porzione significativa);
 - Articolo 13 - Le zone gravate da usi civici (art.142, c.1, lett. h, Codice). (interno).
3. Il Bacino Borra Larga rispetto all'articolazione del Piano del Parco delle Alpi Apuane per Unità territoriali, di cui all' Articolo 15 e all'allegato A, identificate alla tavola b5, come risulta dalla Tav. QC 4, ricade:
 - U.T. 2 - ALTA VERSILIA Comuni: Seravezza, Stazzema Unità di paesaggio: UP2 Alta valle di Seravezza: 2A Farnocchia-Cardoso, 2B Retignano-Levigliani, 2C Bassa valle del Giardino, 2D Bassa valle del Veza. (interno)
4. Il Bacino Borra Larga rispetto alle perimetrazioni della rete Natura 2000 aggiornate al 2016 come risulta dalla Tav. QC 13.3, è interessato:
 - ZPS Praterie primarie e secondarie delle Apuane IT 5120015 . (porzione significativa).
 - ZSC Monte Corchia - Le Panie IT 5120014. (porzione significativa).

Articolo 18 Bacino Borra Larga - Articolazione

1. Il Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi riferito al Borra Larga, sulla base delle risultanze del Quadro Conoscitivo, del Quadro Geologico e del Quadro Valutativo e della sintesi interpretativa, di cui alla Tav. QC 13.1 - Sintesi interpretative componenti paesaggistiche, storiche, ambientali., è articolato, secondo quanto definito nella Tav. QP 13.3, nei seguenti ambiti:
 - Aree dei caratteri ecosistemici del paesaggio, corrispondenti alle aree del Bacino interne alla perimetrazione dei siti della Rete Natura 2000;
 - Aree dei caratteri paesaggistici e di escavazione in sotterraneo, corrispondenti ai crinali, ai versanti di valenza paesaggistica;

- Aree estrattive della riqualificazione paesaggistica, corrispondenti ai ravaneti, alla viabilità e alle emergenze storicotestimoniali;
 - Aree estrattive, corrispondente alle aree in cui può essere effettuata attività a cielo aperto e/o in sotterraneo.
2. Nella Tav. QP 13.3 per il Bacino Borra Larga è individuata la perimetrazione di riferimento per i progetti di coltivazione di cui al precedente art. 7.

Articolo 19 Bacino Borra Larga - Aree dei caratteri ecosistemici del paesaggio

1. Nelle Aree dei caratteri ecosistemici del paesaggio, vengono consentiti seguenti interventi che dettagliano ed integrano il sistema normativo del Regolamento Urbanistico:
- interventi finalizzati all'attuazione delle Misure di conservazione per la ZPS e per la ZSC e di quanto previsto nei piani di gestione, anche integrati negli strumenti di pianificazione del Piano per il Parco Alpi Apuane;
 - manutenzione, ripristino, adeguamento dei sentieri della rete dei percorsi escursionistici; gli interventi di adeguamento non devono compromettere il contesto territoriale, non devono creare alterazioni visibili e sostanziali al carattere di naturalità e di ruralità del contesto; per le eventuali opere per la messa in sicurezza, dovrà essere privilegiato l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, nel rispetto dei caratteri tipologici, storici e paesaggistici; la cartellonistica, gli altri elementi di corredo e di protezione, le aree di sosta, necessari per la fruizione dei luoghi, devono risultare congrui per dimensione, tipologia e materiali rispetto ai caratteri paesaggistici dei luoghi, garantendo l'intervisibilità e l'integrità delle visuali panoramiche;
 - manutenzione delle piste forestali esistenti, con l'utilizzo di materiali e tecniche per la pavimentazione del fondo stradale e delle opere di regimazione delle acque superficiali coerenti con il carattere di naturalità e di ruralità del contesto; gli elementi di corredo e di protezione devono risultare congrui per dimensione, tipologia e materiali rispetto ai caratteri paesaggistici dei luoghi;
 - manutenzione, adeguamento dei sistemi di approvvigionamento idrico e stoccaggio, evitare le opere in elevato, riducendo le opere a vista, entro l'attuale profilo del versante, e con il completo e puntuale ripristino dei luoghi;
 - interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente a condizione che sia garantita la coerenza con l'assetto morfologico di impianto storico e l'utilizzo di soluzioni formali tradizionali, finiture esterne e cromie coerenti con i valori espressi dall'edilizia locale e la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti evitandone la frammentazione e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico;
 - interventi: di bonifica e sistemazione di messa in sicurezza dei versanti; di riqualificazione paesaggistica e recupero ambientale delle aree degradate; di dismissione e riqualificazione paesaggistica delle vie di arroccamento in disuso, da realizzarsi attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale e paesaggistico, tali interventi non devono compromettere e creare

alterazioni visibili e sostanziali al carattere di naturalità e di ruralità del contesto e garantire lo stato di conservazione degli habitat e delle specie;

- interventi di riqualificazione paesaggistica e recupero ambientale dei siti di escavazione dismessi, anche con movimentazione di materiale presente in loco, ma senza asportazione di materiale, attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale e paesaggistico;
- interventi di valorizzazione e di salvaguardia degli ingressi delle grotte;
- interventi e attività relativi alla risorsa bosco devono essere orientati al raggiungimento di sufficienti condizioni di naturalità, al mantenimento della biodiversità e dei processi dinamici dell'ecosistema, alla massimizzazione della complessità strutturale in ragione della migliore funzionalità ecologica, al mantenimento delle funzioni protettive e produttive escludendo azioni di isolamento ed enucleazione delle aree di maggior valore, nel rispetto e applicazione operativa delle norme di cui alla L.R. 39/2000 (legge forestale della Toscana), delle indicazioni del relativo regolamento attuativo di cui alla D.P.G.R. n° 48R/2003 e delle Misure di conservazione per la ZPS e per la ZSC.

2. Nelle Aree dei caratteri ecosistemici del paesaggio, individuate dal presente Piano, di cui alla Tav. QP 13.3, valgono le misure e le prescrizioni del Quadro Valutativo, e quanto previsto dalla QG 13.13 Normativa - Schede Norma.

Articolo 20 Bacino Borra Larga - Aree dei caratteri paesaggistici e di escavazione in sotterraneo

1. Nelle Aree dei caratteri paesaggistici e di escavazione in sotterraneo, vengono consentiti seguenti interventi che dettano ed integrano il sistema normativo del Regolamento Urbanistico:

- gli interventi della tipologia descritta al precedente art.19;
- manutenzione della viabilità esistente, con l'utilizzo di materiali e tecniche per la pavimentazione del fondo stradale e delle opere di regimazione delle acque superficiali, coerenti con il carattere di naturalità del contesto; gli elementi di corredo e di protezione devono risultare congrui per dimensione, tipologia e materiali rispetto ai caratteri paesaggistici dei luoghi;
- gli interventi per la protezione e salvaguardia del reticolo idrografico attraverso la sistemazione, la regimazione idraulica e sistemazione dei versanti, il recupero ambientale e la riqualificazione paesaggistica delle aree degradate, sono da realizzarsi attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale e paesaggistico; tali interventi non devono compromettere e creare alterazioni visibili e sostanziali al carattere di naturalità del contesto e garantire lo stato di conservazione degli habitat e delle specie;
- in corrispondenza degli impluvi possono essere realizzate opere per la regimazione delle acque superficiali di versante, al fine della loro raccolta e successivo recupero, l'eventuale stoccaggio, con cisterne interrato, può essere esclusivamente realizzato all'interno delle Aree estrattive della riqualificazione paesaggistica e delle Aree estrattive.

2. Nelle Aree dei caratteri paesaggistici e di escavazione in sotterraneo individuate dal presente Piano nella Tav. QP 13.3 può essere effettuata esclusivamente l'escavazione in sotterraneo, secondo quanto specificato al successivo art.22, secondo le specifiche prescrizioni all'art. 11.3.c) dell'Elaborato 8B Disciplina dei beni paesaggistici del PIT/PPR della Regione Toscana.
3. Nelle Aree dei caratteri paesaggistici e di escavazione in sotterraneo individuate dal presente Piano, di cui alla Tav. QP 13.3, valgono le misure e le prescrizioni del Quadro Valutativo, e quanto previsto dalla QG 13.13 Normativa - Schede Norma.

Articolo 21 Bacino Borra Larga - Aree estrattive della riqualificazione paesaggistica

1. Nelle Aree estrattive della riqualificazione paesaggistica sono consentiti i seguenti interventi che dettagliano ed integrano il sistema normativo del Regolamento Urbanistico:
 - gli interventi della tipologia descritta ai precedenti art.19 e art 20;
 - manutenzione ed adeguamento della viabilità di arroccamento e adeguamento e realizzazione delle opere di regimazione delle acque superficiali con l'utilizzo di materiali e tecniche per la pavimentazione del fondo stradale per garantire la permeabilità; gli elementi di corredo e di protezione devono risultare congrui per dimensione, tipologia e materiali rispetto ai caratteri paesaggistici dei luoghi;
 - la realizzazione di nuovi ingressi, di opere superficiali quali "finestre", è ammessa a condizione che siano previsti accorgimenti idonei a salvaguardare la percezione dell'insieme al fine di non alterare l'effetto scenografico del sito sul paesaggio così come stratificatosi, tali interventi possono prevedere opere di limitata entità per garantirne l'accesso, sono fatte salve comunque, in conformità all'art.11.3.c) dell'Elaborato 8B, le previsioni progettuali imposte ai fini di sicurezza e igiene del lavoro dagli organi competenti.
2. Nelle Aree estrattive della riqualificazione paesaggistica individuate dal presente Piano, di cui alla Tav. QP 13.3, i progetti di coltivazione devono prevedere i seguenti interventi:
 - realizzazione di un sistema di regimazione, raccolta, trattamento e recupero delle acque superficiali dell'intera area, con smaltimento dei solidi sospesi eventualmente contaminati;
 - opere che favoriscono la stabilizzazione e la rinaturalizzazione dei ravaneti;
 - opere per la protezione e la salvaguardia del reticolo idrografico attraverso il recupero ambientale e la riqualificazione paesaggistica delle aree degradate;
 - realizzazione di una fascia di rispetto sufficiente a garantire la conservazione e la salvaguardia degli ingressi carsici, al fine di evitare l'ingresso di materiale detritico e di ruscellamento, estraneo alle dinamiche naturali;
 - opere per la protezione e la salvaguardia delle pozze, e le raccolte d'acqua anche stagionali non utilizzate per l'attività estrattiva, quali elementi puntuali nell'ambito delle reti ecologiche funzionali.
3. Nelle Aree estrattive della riqualificazione paesaggistica individuate dal presente Piano, di cui alla Tav. QP 13.3, valgono le misure e le prescrizioni del Quadro Valutativo, e quanto previsto dalla QG 13.13 Normativa - Schede Norma

Articolo 22 Bacino Borra Larga - Aree estrattive

1. Nelle Aree estrattive, individuate in conformità all'art. 11.3.c) dell'Elaborato 8B e della Scheda n.13 dell'Allegato 5 del PIT/PPR della Regione Toscana che integra la disciplina dei beni paesaggistici garantendo la prosecuzione delle attività estrattive esistenti, nonché l'ampliamento anche al di fuori del perimetro autorizzato, vengono consentiti i seguenti interventi che dettagliano ed integrano il sistema normativo del Regolamento Urbanistico:
 - gli interventi della tipologia descritta ai precedente artt.19, 20, 21;
manutenzione ed adeguamento della viabilità di arroccamento, realizzazione delle opere di regimazione, contenimento, raccolta, trattamento e recupero delle acque superficiali;
 - escavazione in sotterraneo, nonché a cielo aperto nei limiti di cui all'art. 11.3.c) dell'Elaborato 8 B del PIT/PPR della Regione Toscana.
2. Le Aree estrattive di cui alla Tav. QP 13.2 del presente Piano nella Tav. QP 13.2. sono a loro volta articolate in:
 - piazzali e attività a cielo aperto;
 - piazzali e attività a cielo aperto e escavazione in sotterraneo
 - aree di escavazione unicamente in sotterraneo;
 - escavazione unicamente in sotterraneo in Aree dei caratteri paesaggistici e di escavazione in sotterraneo, secondo quanto specificato al precedente art. 20;
3. Nei piazzali e attività a cielo aperto vengono consentite le attività previste dal progetto di coltivazione con le seguenti prescrizioni:
 - sono consentiti solo interventi di pertinenza e di gestione delle attività di escavazione, anche se realizzabili attraverso la categoria edilizia della nuova costruzione;
 - la realizzazione di nuovi ingressi, di opere superficiali quali "finestre", è ammessa a condizione che siano previsti accorgimenti idonei a salvaguardare la percezione dell'insieme al fine di non alterare l'effetto scenografico del sito sul paesaggio così come stratificatosi, sono fatte salve comunque, in conformità all'art.11.3.c) dell'Elaborato 8B, le previsioni progettuali imposte ai fini di sicurezza e igiene del lavoro dagli organi competenti;
 - la realizzazione di un sistema di regimazione, raccolta, trattamento e recupero delle acque superficiali dell'intera area, con smaltimento dei solidi sospesi eventualmente contaminati;
 - la realizzazione di interventi tesi alla salvaguardia dell'integrità fisica del sistema carsico, e di tutela dal potenziale inquinamento idroveicolato;
 - la definizione di un programma di gestione degli edifici esistenti, delle attrezzature e delle strutture mobili, al fine del recupero, smantellamento/rimozione di quelli inutilizzati;
 - la realizzazione di manufatti temporanei e/o strutture mobili è ammessa a condizione che siano previsti accorgimenti idonei a salvaguardare la percezione dell'insieme, sono fatte salve comunque, in conformità all'art.11.3.c) dell'Elaborato 8B, le previsioni progettuali imposte ai fini di sicurezza e igiene del lavoro dagli organi competenti..

4. Nelle aree di escavazione in sotterraneo vengono consentite le attività previste dal progetto di coltivazione con le seguenti prescrizioni:
- la realizzazione di interventi tesi alla salvaguardia dell'integrità fisica del sistema carsico, e di tutela dal potenziale inquinamento idroveicolato;
 - la realizzazione di un sistema di contenimento, raccolta, trattamento e recupero delle acque dell'intera area e della marmettola;
 - la realizzazione di un sistema di raccolta e coinvogliamento in corrispondenza dei luoghi in cui si utilizzi acqua, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola;
 - la realizzazione di un sistema di monitoraggio che garantisca interventi tempestivi nel caso di intercettazione di fratture e cavità, al fine di evitare interferenze con le stesse;
 - la realizzazione di opere superficiali quali "finestre", è ammessa a condizione che siano previsti accorgimenti idonei a salvaguardare la percezione dell'insieme al fine di non alterare l'effetto scenografico del sito sul paesaggio così come stratificatosi, sono fatte sono fatte salve comunque, in conformità all'art.11.3.c) dell'Elaborato 8B, le previsioni progettuali imposte ai fini di sicurezza e igiene del lavoro dagli organi competenti.
5. Nelle Aree estrattive individuate dal presente Piano, di cui alla Tav. QP 13.3, valgono le misure e le prescrizioni del Quadro Valutativo, e quanto previsto dalla QG 13.13 Normativa - Schede Norma.

Articolo 23 Bacino Borra Larga - Il dimensionamento delle quantità sostenibili e le opere di compensazione e mitigazione

1. Il presente Piano Attuativo, di iniziativa pubblica del Comune di Stazzema, relativo all'intera estensione della Scheda 13 dell'Allegato 5 del Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR) della Regione Toscana, che comprende il Bacino Monte Corchia ed il Bacino Borra Larga, elaborato nel rispetto delle prescrizioni e degli obiettivi di qualità paesaggistica del PIT/PPR e degli artt. 113 e 114 della LRT 65/2014, definisce, con l'obiettivo di salvaguardare le Alpi Apuane, in quanto paesaggio naturale e antropico unico e non riproducibile, le quantità sostenibili, per dieci anni di vigenza, sotto il profilo paesaggistico, nel rispetto del dimensionamento massimo previsto dalla normativa di settore.
- Le quantità sostenibili, definite in modo da garantire la sostenibilità degli effetti e di corretto sfruttamento della risorsa lapidea, sono state definite sulla base delle risultanze del Quadro Conoscitivo, del Quadro Geologico, e del Quadro Valutativo del presente Piano, predisposti secondo quanto indicato al comma 9 dell'Allegato 4 del PIT/PPR, ed al fine di consentire il sostegno economico alla popolazione locale attraverso lavorazioni di qualità in filiera corta di tutto il materiale lapideo ornamentale estratto.
2. Il dimensionamento delle quantità sostenibili del presente Piano Attuativo, calcolato sulla base degli ultimi anni di produzione, per la Scheda 13 è di 33.600 mc. per anno.
- Il dimensionamento delle quantità sostenibili di Piano Attuativo, per i dieci anni di vigenza, per il solo Bacino Borra Larga è pari a 81.000 mc. complessivi, tale dimensionamento potrà avere un incremento pari ad un massimo del 15%, purchè sia contestuale all'aumento significativo del numero degli addetti.

3. Il presente Piano riferito al Bacino Borra Larga determina la percentuale del 50% con riferimento all'obiettivo di raggiungere al 2020 delle lavorazioni in filiera corta.
4. Ad integrazione di quanto definito per gli allegati tecnici, di cui al Capo II D.P.G.R. 72/R/2015, di cui al precedente art. 7, i progetti di coltivazione delle attività estrattive del Bacino Borra Larga devono comprendere quali opere di compensazione e mitigazione gli interventi per la protezione e salvaguardia del reticolo idrografico presente nel bacino, attraverso il recupero e la riqualificazione delle aree degradate.

DISPOSIZIONI PER LA SOSTENIBILITA' E IL MONITORAGGIO AMBIENTALE SCHEDA 13

Articolo 24 Valutazione ambientale strategica del PABE

1. Le articolazioni e le disposizioni normative individuate dal PABE della Scheda 13, Bacino Monte Corchia e Bacino Borra Larga, sono state sottoposte a valutazione ambientale strategica ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i. e gli esiti e le considerazioni valutative emerse dal Rapporto Ambientale (RA) sono confluite, in termini di indirizzi, prescrizioni e mitigazioni nelle presenti norme di gestione e attuazione.
2. Il RA costituisce parte integrante e sostanziale del PABE e riferimento per la valutazione di sostenibilità ambientale dei progetti di coltivazione e dei progetti di risistemazione.
3. I progetti di coltivazione, nell'ambito delle specifiche attività di valutazione da redigersi ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i., si conformano alle prescrizioni e alle misure specificatamente indicate e definite sulla base delle attività di valutazione ambientale strategica (VAS) effettuate dal PABE.
4. Il RA individua indicatori con un duplice scopo:
 - effettuare la valutazione del PABE individuando i prevedibili risultati (effetti) che le azioni potrebbero generare;
 - monitorare l'attuazione del PABE per verificare se si sono verificati scostamenti dai risultati attesi e quanto questi siano significativi.

Articolo 25 Valutazione di incidenza del PABE

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 357/1997 ed in applicazione alle disposizioni di cui al Titolo III Capo IV della L.R. 30/2015 i piani attuativi e gli altri atti di governo del territorio, comunque denominati, ovvero le loro varianti, ivi compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte i Siti della Rete Natura 2000, o comunque, se posti all'esterno dei perimetri degli stessi siano suscettibili di produrre effetti su habitat e specie, contengono apposito Studio finalizzato alla valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997, volto a individuare i principali effetti (diretti e indiretti) sugli habitat e le specie e sull'integrità del sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
2. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 357/1997 ed in applicazione alle disposizioni di cui al Titolo III Capo IV della L.R. 30/2015, i proponenti di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei Siti Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sugli stessi, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, un apposito Studio volto a individuare i principali effetti (diretti e indiretti) sugli habitat e le specie e sull'integrità del sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
3. Il PABE contiene quale parte integrante e sostanziale lo "Studio di incidenza", le cui

conclusioni integrate dalle ulteriori condizioni e prescrizioni date dal provvedimento di valutazione sono recepite nelle presenti norme quali indirizzi, prescrizioni e misure di mitigazione da rispettare dai progetti di coltivazione e dai progetti di risistemazione.

Articolo 26 Osservatorio e monitoraggio del PABE

1. Il monitoraggio del PABE costituisce una procedura tecnico amministrativa necessariamente dinamica finalizzata a verificare l'efficacia delle previsioni, il soddisfacimento degli obiettivi ambientali, le criticità emerse eventualmente in fase di realizzazione degli interventi previsti dai progetti di coltivazione e dai progetti di risistemazione, l'andamento delle attività di escavazione, così da consentire al Comune di obbligare all'attuazione adeguate misure correttive.
2. Il monitoraggio, costituito dai "Rapporti di monitoraggio", redatti annualmente dai soggetti attuatori, non consiste pertanto nella mera raccolta e aggiornamento di dati ma ha lo scopo di:
 - verificare la piena rispondenza agli obiettivi, direttive e prescrizioni del PIT/PPR;
 - verificare in che misura l'attuazione del PABE sia coerente con il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità individuati dal PS e dal RU, ovvero di descrivere e considerare le modalità con cui il PABE contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi;
 - verificare gli effetti prodotti direttamente e indirettamente dal PABE sulle matrici ambientali e più in generale sul sistema delle risorse del territorio di Stazzema;
 - acquisire le informazioni necessarie a definire l'andamento delle attività di escavazione;
 - acquisire le informazioni necessarie per orientare in senso sostenibile e attuare necessarie misure di correzione nell'andamento delle attività di escavazione;
 - comunicare i dati di monitoraggio ambientale raccolti ed elaborati annualmente sulla base di quanto specificato nella procedura di VAS e dal piano di monitoraggio del procedimento di VIA redatto per l'autorizzazione del progetto di coltivazione.
3. In questo quadro, i soggetti attuatori dovranno trasmettere al Comune un "Rapporto di monitoraggio" degli interventi previsti dai progetti di coltivazione e dai progetti di risistemazione al fine di costituire il monitoraggio del PABE. Il "Rapporto di monitoraggio" deve essere redatto con cadenza annuale.
4. Ai fini di quanto indicato ai commi precedenti i soggetti attuatori redigono un "Rapporto di monitoraggio", che sulla base degli indicatori individuati dal RA:
 - illustra l'attuazione degli interventi previsti dai progetti di coltivazione e dai progetti di risistemazione
 - aggiorna il quadro conoscitivo alla luce delle eventuali modifiche intervenute e descrive lo stato dell'ambiente in relazione agli effetti sulle risorse essenziali, sulla base degli indicatori individuati nella specifica sezione del RA;
 - aggiorna il bilancio del dimensionamento sostenibile previsto dal PABE in relazione all'attuazione degli interventi specificando i volumi di materiale ornamentale estratto (blocchi e informi) e i volumi del materiale di scarto per tipologia, per i quali deve essere specificata la destinazione;
 - una valutazione sull'effettiva attuazione delle misure previste dai progetti di coltivazione compreso quelle per mitigare e compensare gli effetti ambientali
5. Il Comune controlla che l'attuazione degli interventi garantisca il rispetto della disciplina del

PABE, nonché del rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla attività di valutazione (VAS) facente parte integrante e sostanziale del presente PABE.

6. Il Comune nell'ambito del monitoraggio del PABE persegue, con proprie forme e modalità, la consultazione, l'informazione e la partecipazione degli Enti competenti e dei Soggetti interessati alle attività di cui al presente articolo.